



Comune di Pieve a Nievole

Provincia di Pistoia

Regolamento Comunale per i lavori, le forniture e i servizi in economia

Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 77 del 24.11.2009

SOMMARIO

TITOLO I - PRINCIPI.....	3
Art. 1 - Oggetto del regolamento e campo di applicazione.....	3
Art. 2 - quadro normativo di riferimento.....	3
Art. 3 - Competenze	4
Art. 4 - Modalità di esecuzione degli interventi in economia	5
Art. 5 - Procedure alternative e vincoli legali nella determinazione dei prezzi	5
Art. 6 - Limiti economici agli interventi in economia e divieto di frazionamento.....	6
Art. 7 - Scelta del contraente e stipulazione del contratto	6
TITOLO II - INTERVENTI ORDINARI E STRAORDINARI.....	7
Art. 8 - Lavori in economia	7
Art. 9 - Forniture in economia.....	9
Art. 10 - Servizi in economia	11
Art. 11 - Interventi misti.....	13
TITOLO III - DISPOSIZIONI PER I LAVORI IN ECONOMIA	14
Art. 12 - Autorizzazione della spesa per lavori in economia	14
Art. 13 - Modalità' di esecuzione di lavori in economia mediante amministrazione diretta.....	15
Art. 14 - Modalità' di esecuzione di lavori in economia mediante cottimi	16
Art. 15 - Lavori non contemplati nel progetto di cottimo	17
Art. 16 - Lavori d'urgenza	18
Art. 17 - Lavori di somma urgenza	18
Art. 18 - Affidamenti in economia complementari all'appalto	19
TITOLO IV - DISPOSIZIONI PER SERVIZI E FORNITURE IN ECONOMIA.....	20
Art. 19 - Autorizzazione della spesa per servizi e forniture in economia	20
Art. 20 - Servizi e forniture in economia mediante cottimi	20
Art. 21 - Ordinazione e liquidazione di forniture e servizi	22
TITOLO V - INCARICHI PROFESSIONALI IN MATERIA DI LAVORI PUBBLICI	22
Art. 22 - Servizi tecnici di architettura ed ingegneria attinenti ai lavori pubblici.....	22
Art. 23 - Presupposti per il conferimento degli incarichi.....	23
Art. 24 - Disciplina generale per il conferimento di incarichi.....	24
Art. 25 - Modalità procedurali	24
Art. 26 - Affidamento di incarichi sotto 20.000,00 euro	26
Art. 27 - Affidamento incarichi superiori a 20.000,00 e fino a 100.000,00 euro	26
Art. 28 - Modalità di costituzione dell'elenco di professionisti per incarichi tecnici.....	26
Art. 29 - Modalità procedurali di affidamento	27
Art. 30 - Affidamento incarichi sopra 100.000,00 euro.....	27
TITOLO VI - DISPOSIZIONI SU GARANZIE E INADEMPIMENTI.....	28
Art. 31 - Garanzie per lavori, servizi e forniture in economia.....	28
Art. 32 - Inadempimenti.....	28
TITOLO VII - DISPOSIZIONI FINALI.....	28
Art. 33 - Norma di rinvio	29
Art. 34 - Pubblicità del regolamento	29
Art. 35 - Disposizioni finali	29
Art. 36 - Entrata in vigore	29

TITOLO I - PRINCIPI

Art. 1 - Oggetto del regolamento e campo di applicazione

1. Il presente regolamento è emanato nell'ambito dell'autonomia comunale di cui agli artt. 117, sesto comma, secondo periodo, e 118, commi primo e secondo, della Costituzione, e degli artt. 3, comma 4, e 7 del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, al fine di disciplinare le modalità, i limiti e le procedure per l'esecuzione di lavori, le forniture e i servizi in economia con l'affidamento a soggetti esterni al proprio organico, per la realizzazione di lavori pubblici (artt. 90, 125 e 130 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i.), per il perseguimento di obiettivi e/o progetti specifici e determinati, in ipotesi di carenza di organico effettiva o temporanea di natura organizzativa.

2. Il presente regolamento attua altresì le previsioni di cui all'articolo 191, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e all'articolo 125 del Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei Contratti), nell'ambito dei principi di buon andamento e imparzialità dell'Amministrazione di cui all'articolo 97 della Costituzione e dei principi desumibili dal diritto comunitario comunque vigente nell'ordinamento.

3. L'attività contrattuale del Comune di Pieve a Nievole (di seguito denominato Ente) si ispira ai principi fondamentali di imparzialità, da perseguirsi mediante la trasparenza e la predeterminazione dei procedimenti, e di buon andamento, da perseguirsi mediante l'adozione di procedure finalizzate al conseguimento della maggiore economicità, efficienza, efficacia e snellimento dell'attività amministrativa.

4. A tal fine gli uffici comunali prescelgono, tra gli strumenti ammessi dall'ordinamento, quello più idoneo per perseguire nel modo migliore gli obiettivi dell'Ente.

5. Nei procedimenti volti alla instaurazione dei rapporti negoziali, salvo che ciò non sia impedito dalla particolare natura del rapporto stesso, ovvero da motivi di particolare urgenza, devono essere preferiti quei sistemi che consentano la ricerca delle condizioni più convenienti attraverso la comparazione delle offerte e la partecipazione in posizione di parità alle fasi precontrattuali dei soggetti aventi i necessari requisiti.

Art. 2 - quadro normativo di riferimento

1. Il presente Regolamento si conforma a quanto previsto dalla vigente normativa comunitaria, statale, regionale, nonché dai relativi regolamenti d'applicazione; nei casi opportuni, esso si conforma

ai pronunciamenti dell’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici con l’obbiettivo di rendere quanto più possibile univoca l’applicazione di una disciplina che si presta, anche in relazione al complesso quadro normativo e giurisprudenziale, a molteplici modalità d’utilizzo e interpretazione.

2. Le principali disposizioni di carattere generale e particolare alle quali deve uniformarsi l’attività negoziale dell’Ente, sono di seguito elencate:

a) Disposizioni di carattere generale:

- Costituzione;
- Codice civile;
- L. 241/90 e s.m.i.
- D.Lgs. 30 marzo 2001, n°165 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;
- D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali".

b) Disposizioni di carattere particolare:

- D.Lgs. 12 aprile 2006 n°163 “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE” e s.m. e i. (denominato di seguito Codice dei Contratti);
- DPR 21 dicembre 1999 n. 554 “Regolamento di attuazione della legge quadro in materia di lavori pubblici e successive modificazioni”;
- DPR 20 agosto 2001 n. 384 “ Regolamento di semplificazione dei procedimenti di spese in economia”.

Art. 3 - Competenze

1. Ai sensi del combinato disposto degli artt. 10 e 125 comma 2 del Codice dei Contratti, il Responsabile del Settore e/o Servizio nella cui competenza rientra la gestione della materia costituente oggetto unico o prevalente dell’ipotizzato rapporto negoziale individua un Responsabile del Procedimento.

2. Il Responsabile del Procedimento svolge tutti i compiti assegnatigli ai sensi dell’art. 10 del Codice dei Contratti, fermo restando che ogni compito e responsabilità non esplicitamente indicato nel provvedimento di individuazione del Responsabile del Procedimento resta a carico del Responsabile del Settore e/o Servizio.

3. In tutti i casi nei quali sussistano conflitti in ordine alla individuazione del Responsabile del Settore e/o Servizio competente alla gestione del procedimento, decide il Segretario Comunale (art. 97 comma 4 del D. Lgs. 267/2000).

Art. 4 - Modalità di esecuzione degli interventi in economia

1. Gli interventi in economia potranno essere eseguiti:

- a) in amministrazione diretta;
- b) per cottimo fiduciario;
- c) parte a cottimo e parte in amministrazione diretta.

2. Nel caso di amministrazione diretta, l'ufficio competente impiega nei lavori il personale dipendente dell'Ente utilizzando materiali, mezzi e quanto altro occorra, anche questi nella disponibilità dello stesso Ente ovvero reperiti sul mercato con procedimento autonomo in economia.

3. Nel caso invece di cottimo fiduciario il Responsabile del Settore e/o Servizio stabilisce, sotto la propria responsabilità, accordi con imprese, ditte o persone di fiducia secondo quanto previsto dagli artt. 14 e 20 del presente regolamento.

Art. 5 - Procedure alternative e vincoli legali nella determinazione dei prezzi

1. La fornitura di beni e la prestazione di servizi in economia di cui agli artt. 9 e 10 del presente regolamento possono essere sempre sostituite dal ricorso alla convenzione di cui all'articolo 26, comma 3, della legge 23 dicembre 1999, n. 488.

2. La fornitura di beni e la prestazione di servizi in economia di cui agli artt. 9 e 10 del presente regolamento devono avvenire utilizzando i parametri di qualità e di prezzo per l'acquisto di beni comparabili con quelli oggetto del convenzionamento di cui all'articolo 26, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, se disponibili, o sulla base di rilevazioni dei prezzi di mercato ai fini di orientamento e di valutazione della congruità dei prezzi stessi in sede di offerta e di contrattazione.

3. L'esecuzione di lavori in economia di cui all'art. 8 può avvenire sulla base dei prezzi determinati da prezzari o listini ufficiali o, in mancanza di questi, da prezzari/ listini redatti da organizzazioni professionali di settore e riconosciuti nella prassi locale o da analisi di mercato.

4. In ogni caso, la determinazione dei costi di tutti gli interventi in economia deve tener conto correttamente del costo del lavoro con riferimento ai contratti collettivi per il settore e il territorio di competenza.

Art. 6 - Limiti economici agli interventi in economia e divieto di frazionamento

1. In ottemperanza ai principi di proporzionalità e di ragionevolezza, tenendo conto del rapporto tra il costo dell'impiego delle risorse umane ed organizzative necessarie ed il risultato economico e funzionale perseguito, fatti saldi i diversi limiti previsti dal presente regolamento per particolari fattispecie, l'affidamento di interventi in economia non può superare:

- a) l'importo di euro 200.000,00 per i lavori in economia;
- b) l'importo di euro 50.000,00 per i lavori in economia assunti in amministrazione diretta;
- c) l'importo di euro 206.000,00 per le forniture ed i servizi in economia.

2. Gli importi di cui al comma 1 non possono essere superati nemmeno con perizie di variante o suppletive, proroghe, appendici contrattuali o altre forme di integrazione, estensione o ampliamento dell'impegno economico contrattuale o extracontrattuale.

3. Nessuna esecuzione di lavori o prestazione di servizi può essere artificialmente frazionata, al fine di eludere il limite economico di cui al comma 1 o gli altri limiti speciali previsti dal regolamento.

4. Non sono considerati artificialmente frazionati:

- a) l'esecuzione di interventi in economia, il cui impegno di spesa sia imputabile ad esercizi finanziari diversi, quando le procedure di affidamento sono inequivocabilmente autonome e separate l'una dall'altra;
- b) gli affidamenti di un intervento misto di cui all'art. 11, separatamente a contraenti qualificati in ciascun settore, qualora tali affidamenti separati siano ritenuti più convenienti in termini di efficienza, risparmio economico o rapidità di esecuzione.

5. Il limite di importo di cui al comma 1 è automaticamente adeguato in relazione ai diversi limiti fissati dalla successiva normativa in materia (art. 125 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i.).

6. I costi relativi alla sicurezza inerenti i lavori, servizi e forniture in economia, non soggetti a ribasso d'asta, concorrono alla determinazione dei limiti di importo previsti dal presente Regolamento.

7. Tutti gli importi previsti dal presente regolamento si intendono I.V.A. esclusa.

Art. 7 - Scelta del contraente e stipulazione del contratto

1. Alla scelta degli esecutori dei lavori, servizi, forniture in economia provvede il Responsabile del Settore e/o Servizio.

2. Possono essere istituiti, ai sensi dell'art. 125 comma 12 del D. Lgs. 163/2006, appositi elenchi di operatori economici idonei per moralità, specializzazione, capacità tecnico-professionale ed economico-finanziaria, da utilizzare per la richiesta di offerte economiche/preventivi di spesa ecc.....;

3. La scelta del contraente avviene in uno dei seguenti modi:

- a) in base all'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base di elementi e parametri preventivamente definiti anche in forma sintetica;
- b) in base al prezzo più basso, qualora l'oggetto dell'intervento sia chiaramente individuato negli atti disponibili e non sia prevista alcuna variazione qualitativa.

4. L'esame e la scelta delle offerte sono effettuati dal responsabile del Settore e/o Servizio che provvede a sottoscrivere il contratto o la lettera d'ordinazione.

5. I contratti per l'acquisizione di forniture e servizi in amministrazione diretta e a cottimo possono essere stipulati con le modalità di seguito indicate:

- a) fino all'importo contrattuale di 5.000,00 euro: per mezzo di corrispondenza o buono d'ordine;
- b) per importi contrattuali compresi tra 5.000,00 e 50.000,00 euro: per mezzo di scrittura privata sottoscritta dal legale rappresentante dell'offerente e dal funzionario rappresentante l'Amministrazione;
- c) per importi contrattuali superiori a 50.000,00 euro: per mezzo di scrittura privata autenticata sottoscritta dal legale rappresentante dell'offerente e dal funzionario rappresentante l'Amministrazione, autenticata dal Segretario Comunale; in questo caso, le spese contrattuali sono a carico del contraente e sono dovuti i diritti di segreteria.

TITOLO II - INTERVENTI ORDINARI E STRAORDINARI

Art. 8 - Lavori in economia

1. Possono essere eseguiti in economia, per importi non superiori a quelli dettati dall'art. 6, comma 1, nel rispetto delle norme stabilite dal presente Regolamento e sotto la responsabilità del Responsabile del Settore e/o Servizio competente, i lavori delle seguenti tipologie:

- a) manutenzioni ordinaria o straordinaria o riparazioni urgenti alle opere o impianti, per guasti causati da eventi imprevedibili e/o calamitosi, quali ad esempio frane, scoscendimenti, corrosione, alluvioni, straripamenti, mareggiate e rovina di manufatti, ecc., e non sia

possibile od opportuno realizzarle con le forme e le procedure di evidenza pubblica, previste in via ordinaria per l'appalto dei lavori;

b) manutenzione ordinaria o straordinaria di opere ed impianti relativi ai settori di intervento dell'Amministrazione, tra cui si individuano in via esemplificativa e non esaustiva:

- strade, piazze, marciapiedi, sentieri
- segnaletica stradale e impianti semaforici;
- prime opere per la difesa dalle inondazioni e per lo scolo delle acque di territori inondati;
- fabbricati e terreni di proprietà comunale (uffici comunali, scuole, centro sociale, biblioteca, magazzino, ecc...) e loro pertinenze;
- lavori per l'abbattimento delle barriere architettoniche;
- puntellamenti, concatenamenti e demolizioni di fabbricati o manufatti pericolanti con lo sgombero di relativi materiali;
- lavori di conservazione, manutenzioni, adattamenti e riparazioni di immobili con i relativi impianti, infissi ed accessori e pertinenze, presi in locazione ad uso degli uffici o servizi comunali, nei casi in cui, per legge o per contratto, le spese siano a carico del locatario;
- manutenzione e spurgo delle fognature bianche;
- manutenzione degli impianti elettrici e affini, idrici e termici, di fabbricati comunali, nonché degli impianti di pubblica illuminazione;
- manutenzione dei giardini, viali, passeggi, fontane e degli impianti sportivi;
- manutenzione dei cimiteri;
- lavori da eseguirsi d'ufficio a carico ed a rischio degli appaltatori o quelli da eseguirsi nei casi di rescissione o scioglimento di contratto;
- lavori e forniture da eseguirsi con le somme a disposizione dell'amministrazione appaltante nei lavori dati in appalto;
- provviste, lavori e prestazioni indispensabili per assicurare la continuità dei servizi di istituto, la cui interruzione comporti danno all'Amministrazione o pregiudizio all'efficienza dei servizi medesimi;
- lavori da eseguirsi d'ufficio a carico dei contravventori alle leggi, ai regolamenti ed alle ordinanze;

c) interventi non programmabili in materia di sicurezza;

- d) lavori che non possono essere differiti, dopo l'infruttuoso esperimento delle procedure di gara;
- e) lavori necessari per la compilazione di progetti;
- f) completamento di opere o impianti a seguito della risoluzione del contratto o in danno dell'appaltatore inadempiente, quando vi è necessità e urgenza di completare i lavori. lavori non diversamente quantificabili e indicati tra le somme a disposizione extracontrattuali nei quadri economici dei progetti esecutivi approvati.

Art. 9 - Forniture in economia

1. Possono essere eseguite in economia le forniture di beni per uffici e servizi comunali o, comunque, a carico del Comune in ragione di rapporti convenzionali vigenti, per importi non superiori a quelli dettati dall'art. 6, comma 1, relative a:

- a) arredi e attrezzature per uffici, scuole, cucine, alloggi, sale polivalenti, magazzino, ecc. , anche nel caso debba essere garantita l'omogeneità funzionale, estetica o di manutenzione, con arredi e attrezzature già esistenti;
- b) beni informatici hardware e software, beni per la conservazione, riproduzione e diffusione di immagini, suoni e filmati;
- c) libri, riviste, giornali e pubblicazioni di ogni genere, anche in abbonamento, sia su supporto cartaceo che su supporto informatico;
- d) materiale di cancelleria, di consumo, di funzionamento e ricambio d'uso di attrezzature d'ufficio di qualsiasi genere;
- e) materiale per la redazione degli atti, stampati, modelli, manifesti, locandine, altri materiali per la diffusione e la pubblicità istituzionale;
- f) acquisto di autoveicoli, altri veicoli e mezzi meccanici; attrezzature per gli apprestamenti speciali dei veicoli;
- g) prodotti per autotrazione e funzionamento dei mezzi meccanici, altro materiale di consumo e pezzi di ricambio per gli stessi mezzi;
- h) vestiario di servizio e dei dispositivi di protezione individuale per i dipendenti;
- i) attrezzature e utensili occorrenti per i vari mestieri;
- j) prodotti alimentari, dietetici ed altri generi assimilabili;
- k) beni per la gestione delle mense o della distribuzione di pasti o altri beni di conforto;

- l)* beni necessari al funzionamento delle strutture relative all'istruzione, al servizio refezione, all'assistenza, al volontariato, alla ricreazione, alla cultura, allo sport, a manifestazioni pubbliche o ad altre necessità derivanti da compiti istituzionali o da servizi a domanda individuale;
- m)* carburanti, lubrificanti e combustibili;
- n)* fornitura e consumo di acqua, gas, energia elettrica, utenze telefoniche e telematiche, compresi gli allacciamenti agli immobili, illuminazione e climatizzazione dei locali;
- o)* materiali per la pulizia, derattizzazione, disinfestazione e disinfezione degli immobili, delle infrastrutture, degli arredi e degli automezzi;
- p)* attrezzature per il gioco e l'arredo dei parchi urbani, per l'arredo urbano in genere, per gli impianti sportivi, i di giochi, arredo urbano e accessori per impianti sportivi;
- q)* sabbia, ghiaia, pietrisco e altri inerti per la sistemazione di strade e piazzali;
- r)* mezzi e attrezzature per la mobilità (ascensori, servoscala, montacarozzelle, pedane, segnaletica);
- s)* coppe, trofei, medaglie, targhe, oggetti-ricordo, altri gadget relativi a manifestazioni pubbliche, onorificenze, riconoscimenti, gemellaggi, inaugurazioni, ricorrenze, nonché acquisti necessari alla eventuale ricettività ed ospitalità in occasione di specifici eventi;
- t)* acquisto di contrassegni legali, sigilli, bolli, francobolli, altri valori bollati;
- u)* opere d'arte o pezzi unici in forma artistica, fuori dalle ipotesi di cui alla legge n.717 del 1949;
- v)* forniture di qualsiasi genere di conforto in caso di calamità naturali anche extraterritoriali, anche in via indiretta sotto forma di contributi;
- w)* forniture da eseguirsi a carico o in luogo di contraenti, in caso di inadempimenti, risoluzione o scioglimento del contratto, o in dipendenza di carenze o incompletezze constatate in sede di accertamento della regolare esecuzione della fornitura;
- x)* forniture di qualsiasi natura per le quali siano stati esperiti infruttuosamente le procedure di evidenza pubblica e non possa esserne differita l'acquisizione;
- y)* acquisto, manutenzione e noleggio di materiali ed attrezzature destinate alla protezione civile, al pronto soccorso, alla prevenzione antincendio;
- z)* beni ed attrezzature per il funzionamento del servizio di raccolta e smaltimento NU;
- aa)* beni ed attrezzature per il funzionamento del servizio cimiteriale;
- bb)* spese connesse con le consultazioni elettorali e referendum.

2. Possono inoltre essere eseguite in economia le forniture nei seguenti casi:

- a) risoluzione di un precedente rapporto contrattuale, o in danno del contraente inadempiente, quando ciò sia ritenuto necessario o conveniente per conseguire la prestazione nel termine previsto dal contratto;*
- b) necessità di completare le prestazioni di un contratto in corso, ivi non previste, se non sia possibile imporne l'esecuzione nell'ambito del contratto medesimo;*
- c) prestazioni periodiche di forniture a seguito della scadenza dei relativi contratti, nelle more dello svolgimento delle ordinarie procedure di scelta del contraente, nella misura strettamente necessaria;*
- d) urgenza, determinata da eventi oggettivamente imprevedibili, al fine di scongiurare situazioni di pericolo per persone, animali o cose, ovvero per l'igiene e salute pubblica, ovvero per il patrimonio storico, artistico, culturale.*

Art. 10 - Servizi in economia

1. Possono essere eseguite in economia le prestazioni di servizi , individuate negli allegati II. A e II.B al Codice, per importi non superiori a quelli dettati dall'art. 6, comma 1, nella tipologia sotto specificata:

- a) Servizi di manutenzione e riparazione di attrezzature, mezzi e impianti;*
- b) Eliminazione di scarichi di fogna e di rifiuti;*
- c) Servizi antiparassitari e manutenzione del verde pubblico e privato;*
- d) manutenzione, riparazione, assicurazione, noleggio anche a caldo e leasing di autoveicoli ed altri veicoli;*
- e) Servizio smaltimento rifiuti speciali e pericolosi;*
- f) Servizio per la raccolta e smaltimento dei rifiuti raccolti in modo differenziato, compresa l'organizzazione del servizio medesimo;*
- g) recupero e trasporto di materiali di proprietà comunale e loro sistemazione in aree del comune;*
- h) Altri servizi di trasporti, spedizioni, facchinaggi;*
- i) Riordino degli archivi;*
- j) Nolo, affitto o altra forma di prestito contro corrispettivo, di beni e attrezzature;*
- k) Servizi di qualsiasi natura, per i quali siano stati esperiti infruttuosamente le procedure di evidenza pubblica e non esserne differita l'esecuzione;*

- l) servizi pubblicitari, compresa la divulgazione di avvisi e bandi di concorso e di gara a mezzo stampa o altri mezzi di informazione e l'acquisto dei relativi spazi;*
- m) servizi di pulizia, derattizzazione, disinfezione, delle proprietà immobiliari e del territorio;*
- n) servizi di editoria e di stampa, compresi servizi di tipografia, litografia, fotografia, modellazione, aerofotogrammetria,*
- o) servizi di traduzione, copia e trascrizione, di deregistrazione, di dattilografia, di eliografia, di correzione bozze, esecuzione di disegni e fotografie, lavori di stampa, tipografia e litografia, nei casi in cui l'Amministrazione non possa provvedervi con il proprio personale o qualora ragioni di urgenza lo richiedano;*
- p) servizi tecnici di cui al titolo V del presente Regolamento, alle condizioni e con le modalità ivi indicate;*
- q) servizi di ristorazione di cui all'allegato II.B, compresi i servizi di confezionamento e distribuzione dei pasti e altri generi di conforto, analisi di laboratorio, per la gestione e il funzionamento di strutture pubbliche, mense, centri ricreativi, servizi sociali, culturali, educativi, sportivi o di altri servizi istituzionali o a domanda individuali;*
- r) spese di rappresentanza ed ospitalità;*
- s) servizi relativi alla sicurezza di cui all'allegato II.B, compresi i servizi di vigilanza e di sorveglianza di immobili comunali, del territorio e di manifestazioni;*
- t) servizi ricreativi, culturali e sportivi di cui all'allegato II.B, compresa la gestione di impianti e attrezzature, l'organizzazione e la gestione di manifestazioni, partecipazione a convegni, congressi, conferenze, riunioni, mostre e altre manifestazioni culturali e scientifiche;*
- u) servizi informatici e affini di cui all'allegato II.A, compresi i servizi telematici, di videoconferenza, di gestione e manutenzione siti web istituzionali, di e-government, di informatizzazione degli adempimenti, aggiornamenti software;*
- v) spese per organizzazione e partecipazione del personale e degli Amministratori a convegni, corsi, congressi, conferenze, seminari ed altre manifestazioni in materie istituzionali o comunque interessanti le finalità perseguite dall'Ente presso, scuole, istituti, ordini professionali ed Enti pubblici e privati;*
- w) Spese per l'organizzazione degli incontri del gemellaggio, di delegazioni, operatori economici stranieri (spese di viaggio, alberghiere, rinfreschi ed altre spese accessorie);*
- x) servizi per la pubblicazione dei bandi di gara;*
- y) servizi per il funzionamento del servizio di raccolta e smaltimento NU;*

z) servizi per il funzionamento del servizio cimiteriale

aa) riparazione degli impianti semaforici

bb) ogni altro servizio che si renda necessario per garantire le ordinarie attività del Comune e riconducibile agli allegati II.A e II.B di cui agli articoli 20 e 21 del D. Lgs. 163/06.

2. Possono altresì essere eseguite in economia le prestazioni dei seguenti servizi, riconducibili all'allegato II.B, numero 27, «Altri servizi», al Codice:

a) nolo, affitto o altra forma di prestito contro corrispettivo, di beni e attrezzature in alternativa alla fornitura in economia ai sensi dell'art. 10;

b) locazione di immobili, aree e locali a breve termine o medio termine, comunque per periodi non superiori ad un anno, eventualmente completi di attrezzature di funzionamento, da installare o già installate;

c) servizi pubblici per l'erogazione di energia di qualunque genere e tipo, per i quali non vi siano riserve di legge;

d) prestazioni notarili e prestazioni accessorie quali registrazione, trascrizione e voltura di atti;

e) servizi di qualsiasi natura per i quali siano stati esperiti infruttuosamente le procedure di evidenza pubblica e non può esserne differita l'esecuzione.

3. Possono infine essere eseguiti in economia i servizi nei seguenti casi:

a) risoluzione di un precedente rapporto contrattuale, o in danno del contraente inadempiente, quando ciò sia ritenuto necessario o conveniente per conseguire la prestazione nel termine previsto dal contratto;

b) necessità di completare le prestazioni di un contratto in corso, ivi non previste, se non sia possibile imporne l'esecuzione nell'ambito del contratto medesimo;

c) prestazioni periodiche di servizi a seguito della scadenza dei relativi contratti, nelle more dello svolgimento delle ordinarie procedure di scelta del contraente, nella misura strettamente necessaria;

d) urgenza, determinata da eventi oggettivamente imprevedibili, al fine di scongiurare situazioni di pericolo per persone, animali o cose, ovvero per l'igiene e salute pubblica, ovvero per il patrimonio storico, artistico, culturale.

Art. 11 - Interventi misti

1. Qualora in un intervento siano previsti contemporaneamente lavori e/o servizi e/o forniture, si applica la disciplina regolamentare relativa al settore prevalente, fatta salva la possibilità motivata di interventi separati ai sensi dell'art. 6 comma 4 lett. b).

2. Qualora, per qualunque motivo non si ricorra ad interventi separati, ai sensi dell'art. 6 comma 4 lett. b), il limite economico di cui all'art. 6 comma 1 si applica all'intervento considerato unitariamente.

TITOLO III - DISPOSIZIONI PER I LAVORI IN ECONOMIA

Art. 12 - Autorizzazione della spesa per lavori in economia

1. Il procedimento dell'esecuzione dei lavori in economia può essere avviato direttamente dal responsabile del procedimento nel seguente caso:

a) lavori relativi alla gestione e manutenzione ordinaria del patrimonio, nei limiti delle somme assegnate sul bilancio corrente

2. Il procedimento dell'esecuzione dei lavori in economia può essere avviato dal responsabile del procedimento, previa approvazione della perizia/progetto ed autorizzazione alla spesa della Giunta Comunale, nei seguenti casi:

a) lavori previsti nel programma annuale dei lavori, che possono essere eseguiti in economia in relazione all'oggetto del lavoro, nei limiti delle somme assegnate sul bilancio investimenti;

b) lavori urgenti la cui spesa rientra nelle somme stanziato sul bilancio investimenti per interventi urgenti e non prevedibili;

c) esigenze impreviste, non dovute ad errori o omissioni progettuali, sopraggiunte nell'ambito di interventi per i quali non è stato disposto un accantonamento per lavori in economia;

d) esigenze impreviste per interventi di investimento non previsti nel programma annuale delle opere pubbliche;

e) lavori urgenti la cui spesa non rientra nelle somme stanziato nel programma annuale per interventi urgenti e non prevedibili.

3. La proposta del responsabile del procedimento alla Giunta Comunale con l'allegata perizia/progetto devono contenere i motivi e le cause che hanno determinato la necessità di intervento, la descrizione dell'intervento, le caratteristiche tecniche e l'importo massimo di spesa.

4. In caso di esecuzione in amministrazione diretta, su proposta del responsabile del procedimento, il responsabile del Settore e/o Servizio, con propria determinazione, approva la perizia ed il relativo impegno di spesa, in seguito alla quale il responsabile del procedimento provvederà alle ordinazioni.

5. In caso di esecuzione per cottimi, su proposta del responsabile del procedimento, il responsabile del Settore e/o Servizio, con propria determinazione, approva la perizia, l'atto di cottimo e il relativo impegno di spesa.

6. La determinazione dovrà contenere:

- a) l'esatta indicazione degli interventi da realizzare
- b) i motivi e le cause che hanno determinato la necessità di intervento
- c) l'attestazione che il procedimento rientra nelle fattispecie previste dal regolamento
- d) le caratteristiche tecniche dell'intervento
- e) la forma di esecuzione, in amministrazione diretta o per cottimi

7. Secondo la tipologia del lavoro da eseguire, la relazione del responsabile del procedimento deve essere accompagnata da una perizia di stima o da un progetto, completo di computo metrico estimativo, disegni esecutivi, capitolati speciali di appalto e piani di sicurezza e coordinamento.

8. Per il completamento di interventi per i quali è già stabilito il finanziamento si attingerà dagli accantonamenti per imprevisti o utilizzando le eventuali economie da ribasso d'asta, nei limiti delle somme a disposizione dei quadri economici degli interventi.

9. Per nuovi interventi si utilizzeranno le somme assegnate e disponibili per le manutenzioni e gestioni, o in caso di opere di investimento le somme accantonate nel programma annuale per opere urgenti o non prevedibili.

Art. 13 - Modalità di esecuzione di lavori in economia mediante amministrazione diretta

1. Sono in amministrazione diretta i lavori per i quali non occorra l'intervento di alcun imprenditore ma vengono eseguiti dal personale comunale.

2. Il Responsabile del Procedimento provvederà all'acquisto del materiale ed ai mezzi d'opera necessari nonché all'eventuale noleggio dei mezzi occorrenti ricercando i migliori prezzi di mercato, previa adeguata indagine richiedendo almeno cinque preventivi, eccetto il caso che la specialità o l'urgenza del lavoro o delle provviste sia tale da rendere necessario il ricorso a una determinata ditta o impresa, ovvero nel caso in cui la spesa sia pari o inferiore a 5.000,00 euro, nel qual caso è possibile provvedere all'acquisto o al noleggio ricorrendo ad una determinata ditta o impresa.

3. I materiali, attrezzi, mezzi d'opera e fornitura di mezzi di trasporto richiesti dalla esecuzione dei lavori saranno forniti in base a buoni di ordinazione.

4. Il pagamento dei materiali o mezzi d'opera acquisiti per il lavoro in amministrazione diretta è effettuato con Determinazione del Responsabile del Settore e/o Servizio competente, dopo l'acquisizione della fattura fiscale o dei documenti sostitutivi previsti dall'ordinamento, dopo che il responsabile del procedimento ha apposto il visto di regolarità sul documento.

Art. 14 - Modalità' di esecuzione di lavori in economia mediante cottimi

1. Sono eseguiti a cottimo fiduciario i lavori e le provviste per l'esecuzione dei quali si renda necessario ovvero opportuno l'affidamento a imprese.

2. Quando i lavori in economia sono eseguiti per cottimo fiduciario, nei limiti indicati all'art. 6 del presente regolamento, il Responsabile del procedimento richiede almeno cinque preventivi redatti secondo le indicazioni contenute nella lettera d'invito.

3. I contratti per i cottimi, qualora previsti dal presente regolamento, devono contenere:

- a) l'elenco dei lavori;
- b) i prezzi unitari per i lavori a misura e l'importo di quelli a corpo;
- c) le condizioni di esecuzione;
- d) il termine per darli compiuti;
- e) eventuali garanzie richieste a favore del Comune;
- f) modalità e termini di pagamento;
- g) le penalità pattuite per l'eventuale ritardo nel termine di esecuzione di lavori;
- h) cause di risoluzione e recesso del contratto di cottimo per inadempimenti e gravi ritardi.

4. Si prescinde dalla richiesta di pluralità di preventivi e si può trattare direttamente con un unico interlocutore in uno o più dei seguenti casi:

- a) qualora vi sia motivata specialità o particolarità del lavoro, in relazione alle caratteristiche tecniche o di mercato, di diritti di esclusiva, di singola presenza sul mercato ragionevolmente inteso in senso territoriale, di fiduciarità motivata, tale da rendere inutile, eccessivamente oneroso, palesemente proporzionato o manifestamente irragionevole l'invito di più soggetti;
- b) quando si tratti di prorogare o ampliare il contratto con l'esecutore dei lavori, limitatamente al periodo di tempo necessario per il completamento della procedura di nuovo affidamento a terzi e l'importo non sia superiore al 50% dell'importo del contratto originario;

- c) quando si tratti di interventi connessi ad impellenti ed imprevedibili esigenze di ordine pubblico o di tutela della pubblica incolumità e l'importo non sia superiore a 200.000,00 euro;
- d) quando l'importo della spesa non superi l'ammontare di 40.000,00 euro, previa adeguata motivazione.

5. I lavori eseguiti a cottimo fiduciario, a discrezione della Direzione Lavori, potranno essere annotati in un registro di contabilità quali risultano dai libretti delle misure, in stretto ordine cronologico, a firma del Direttore dei Lavori.

6. Ultimati i lavori il direttore dei lavori stessi eseguirà il conto finale unendovi tutti i documenti in appoggio ed una relazione nella quale siano indicati:

- a) i dati della perizia / progetto;
- b) eventuali perizie suppletive;
- c) l'impresa che ha assunto il cottimo;
- d) l'andamento e lo sviluppo dei lavori;
- e) le proroghe;
- f) le assicurazioni degli operai;
- g) eventuali infortuni;
- h) pagamenti in acconto;
- i) stato finale e credito dell'impresa;
- j) eventuali riserve.

7. I pagamenti saranno eseguiti in base a stati di avanzamento approvati dal Responsabile del Settore e/o Servizio, con apposita determinazione, al raggiungimento degli importi previsti nell'atto di cottimo. Salvo diversa disposizione del Responsabile del Procedimento, in via generale gli stati di avanzamento saranno emessi per ammontare non inferiore a 20.000,00 euro.

8. La liquidazione è effettuata con Determinazione del Responsabile del Settore e/o Servizio competente, dopo l'acquisizione della fattura fiscale o dei documenti sostitutivi previsti dall'ordinamento, dopo che il responsabile del procedimento ha apposto il visto di regolarità sul documento.

Art. 15 - Lavori non contemplati nel progetto di cottimo

1. Quando nel corso dell'esecuzione dei lavori dovesse risultare la necessità di lavori e provviste non comprese nel progetto i nuovi prezzi verranno determinati ragguagliandoli ad altri previsti nel progetto per lavori consimili oppure ricavandoli da nuove analisi.

2. Tali nuovi prezzi dovranno essere approvati con apposita determinazione del Responsabile del Settore e/o Servizio, indicando eventualmente le maggiori o minori spese.

Art. 16 - Lavori d'urgenza

1. Nei casi in cui l'esecuzione dei lavori in economia è determinata dalla necessità di provvedere d'urgenza, questa deve risultare da un verbale, in cui sono indicati i motivi dello stato di urgenza, le cause che lo hanno provocato e i lavori necessari per rimuoverlo.

2. Il verbale è compilato dal responsabile del procedimento o da un tecnico appositamente incaricato. Il verbale è trasmesso con una perizia estimativa al responsabile del Settore e/o Servizio e alla Giunta Comunale, nei casi previsti dall'art. 12, per la copertura della spesa e l'autorizzazione dei lavori.

Art. 17 - Lavori di somma urgenza

1. In circostanze di somma urgenza, che non consentono alcun indugio, il soggetto fra il responsabile del procedimento e il tecnico che si reca prima sul luogo, può disporre, contemporaneamente alla redazione del verbale di cui all'art. 16, la immediata esecuzione dei lavori entro il limite di 200.000,00 euro o comunque di quanto indispensabile per rimuovere lo stato di pregiudizio alla pubblica incolumità.

2. L'esecuzione dei lavori di somma urgenza può essere affidata in forma diretta ad una o più imprese individuate dal responsabile del procedimento o dal tecnico, da questi incaricato.

3. Il prezzo delle prestazioni ordinate è definito consensualmente con l'affidatario. In difetto di preventivo accordo il responsabile del procedimento, in base ad un'analisi dettagliata, determina i prezzi ritenuti congrui e li comunica all'affidatario. Ove questi non iscriva riserva negli atti contabili, nei modi di legge, i prezzi si intendono definitivamente accettati.

4. Il responsabile del procedimento o il tecnico incaricato compila, entro 10 giorni dall'ordine di esecuzione dei lavori, una perizia giustificativa degli stessi e la trasmette, unitamente al verbale di somma urgenza, al responsabile del Settore e/o Servizio e alla Giunta Comunale, nei casi previsti dall'art. 12, per la copertura della spesa e l'autorizzazione dei lavori. Qualora un'opera o un lavoro intrapreso per motivi di somma urgenza non riporti l'approvazione del competente organo della stazione appaltante, si procede alla liquidazione delle spese relative alla parte dell'opera o dei lavori realizzati.

Art. 18 - Affidamenti in economia complementari all'appalto

1. Nei casi sottoindicati, il ricorso ai lavori in economia ha carattere accessorio o complementare di opera o un lavoro eseguiti in appalto:

- a) lavori in economia contemplati nel contratto d'appalto stipulato con l'appaltatore, già previsti nella procedura di evidenza pubblica, nel limite di 200.000,00 euro, disciplinati dall'art. 153 del D.P.R. 554/99;
- b) opere e provviste in economia relative a lavori appaltati previsti in progetto ma non compresi nel contratto, purché ciò sia contemplato nel capitolato speciale e, quindi nel procedimento di evidenza pubblica, e sempre che nel quadro economico del progetto sia previsto l'impegno di somme per lavori in economia tra quelle a disposizione dell'Amministrazione, ai sensi degli artt. 17 e 152, comma 1, lett. a) del D.P.R. 554/99. L'assegnazione di tali lavori può essere affidata in via diretta all'appaltatore individuato con la gara, nel limite del 50% del valore dell'appalto e comunque per un importo complessivamente non superiore a 200.000,00 euro, purché il Responsabile del procedimento ne affermi l'utilità e la convenienza; potranno, entro il medesimo limite di importo, essere affidati anche ad altre imprese, con le modalità previste dal Regolamento dei contratti e dal presente Regolamento;
- c) lavori in economia non previsti in alcun modo nel contratto d'appalto e nel progetto, e che il Responsabile del Procedimento reputa necessari in corso d'esecuzione, da effettuarsi con l'accantonamento di cui all'art. 44, comma 3 lett. b), del D.P.R. 554/99; possono essere affidati in via diretta all'appaltatore per un importo non superiore a 40.000,00 euro, indipendentemente dalla possibilità di ricorrere ad approvazione di variante ai sensi di legge.

2. In tali casi, il Responsabile del procedimento degli interventi in economia è lo stesso designato per l'opera.

3. L'esecuzione di lavori in economia compresi nel contratto d'appalto, di cui al comma 1 lett. a) del presente articolo, non necessita di alcun ulteriore atto autorizzatorio, attuando in tal modo quanto definito dall'art. 152, comma 2, del D.P.R. 554/99.

4. L'esecuzione di lavori in economia previsti in progetto ma non compresi nel contratto, di cui al comma 1 lett. b) del presente articolo, può essere avviata dal responsabile del procedimento, previa Determinazione del Responsabile del Settore e/o Servizio di affidamento ed impegno di spesa, attuando in tal modo quanto definito dall'art. 152, comma 2, del D.P.R. 554/99.

5. L'esecuzione di lavori in economia di cui al comma 1 lett. c) del presente articolo, può essere avviata dal responsabile del procedimento, previa approvazione della perizia ed autorizzazione alla spesa della Giunta Comunale, e successiva Determinazione del Responsabile del Settore e/o Servizio di affidamento ed impegno di spesa, attuando in tal modo quanto definito dall'art. 152, comma 2, del D.P.R. 554/99.

TITOLO IV - DISPOSIZIONI PER SERVIZI E FORNITURE IN ECONOMIA

Art. 19 - Autorizzazione della spesa per servizi e forniture in economia

1. Il procedimento dell'esecuzione di servizi e forniture in economia può essere avviato direttamente dal responsabile del procedimento nei seguenti casi:

- a) servizi e forniture relativi alla gestione e manutenzione ordinaria del patrimonio, nei limiti delle somme assegnate sul bilancio corrente;
- b) acquisto di beni e servizi previsti nel programma annuale dei contratti di forniture e servizi unito al bilancio previsionale.

Art. 20 - Servizi e forniture in economia mediante cottimi

1. Quando le prestazioni di forniture e servizi in economia sono eseguiti per cottimo fiduciario, nei limiti indicati all'art. 6 comma 1 del presente regolamento, la procedura di affidamento avviene secondo le seguenti modalità:

- a) quando l'importo della spesa non superi l'ammontare di euro 20.000,00, mediante affidamento diretto, nel rispetto dei principi di specializzazione, di rotazione e parità di trattamento;
- b) quando l'importo della spesa è compreso tra euro 20.000,01 ed euro 100.000,00, mediante richiesta di almeno 5 preventivi, nel rispetto dei principi di specializzazione, di rotazione e parità di trattamento;
- c) quando l'importo della spesa è compreso tra euro 100.000,01 ed il limite di cui all'art. 6 comma 1, mediante procedura aperta, il cui bando dovrà essere pubblicato per almeno 26 giorni all'Albo pretorio comunale, sul sito internet comunale e sul sito regionale dell'Autorità dei Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture <http://web.rete.toscana.it/appaltic/>.

2. la lettera di invito o il bando devono contenere almeno:

- a) l'oggetto della prestazione;
- b) le caratteristiche tecniche e la qualità del bene o del servizio richiesto;
- c) modalità di fornitura o di esecuzione del servizio;
- d) eventuale prezzo a base di gara;
- e) modalità e termini di pagamento;
- f) criterio di aggiudicazione;
- g) eventuali garanzie richieste a favore del Comune;
- h) le penalità pattuite per l'eventuale ritardo nel termine di esecuzione del servizio o della fornitura.
- i) i requisiti di idoneità tecnica e professionale che, ai sensi dell'art. 42 del D. Lgs. 163/2006, l'offerente deve possedere per la presentazione dell'offerta;
- j) tutti quegli elementi che si rendono necessari per la particolarità del bene o del servizio richiesto.

3. Si prescinde dalla richiesta di pluralità di preventivi e si può trattare direttamente con un unico interlocutore, oltre che nell'ipotesi di cui al comma 1 lettera a) del presente articolo, anche nei seguenti casi generali:

- a) qualora vi sia motivata specialità o particolarità del bene o del servizio, in relazione alle caratteristiche tecniche o di mercato, di diritti di esclusiva, di singola presenza sul mercato ragionevolmente inteso in senso territoriale, di fiduciarità motivata, tale da rendere inutile, eccessivamente oneroso, palesemente sproporzionato o manifestamente irragionevole l'invito di più soggetti;
- b) quando si tratti di prorogare o ampliare il contratto con il fornitore dei beni o il prestatore dei servizi, limitatamente al periodo di tempo necessario per il completamento della procedura di nuovo affidamento a terzi e l'importo non sia superiore al 50% dell'importo del contratto originario;
- c) quando si tratti di interventi connessi ad impellenti ed imprevedibili esigenze di ordine pubblico o di tutela della pubblica incolumità e l'importo non sia superiore a 100.000,00 euro;

4. E' consentito il ricorso all'affidamento mediante procedure elettroniche secondo la procedura prevista dall'art. 85 del Codice.

5. E' possibile espletare le ricerche di preventivi per l'attuazione di quanto al presente articolo, anche utilizzando il Mercato Elettronico della P.A. (MePA) - Consip.

Art. 21 - Ordinazione e liquidazione di forniture e servizi

1. Le forniture ed i servizi sono richiesti dal responsabile del Settore e/o Servizio, mediante ordine scritto.

2. L'ordinazione deve contenere:

- a) la descrizione dei beni o servizi oggetto dell'ordinazione;
- b) la quantità e il prezzo degli stessi suddivisi tra imponibile ed I.V.A.;
- c) le indicazioni di cui all'articolo 191, comma 1, del decreto legislativo n. 267 del 2000;
- d) ogni altra indicazione ritenuta utile.

3. Il Responsabile del procedimento di cui all'art. 3, verifica la corrispondenza della fornitura all'ordine, sia in relazione alla qualità che alla quantità ed ai prezzi applicati, apponendo sul documento di spesa o sulla fattura il proprio nulla osta alla liquidazione che, in assenza di atti ostativi, costituisce altresì collaudo.

4. La liquidazione è effettuata con Determinazione del Responsabile del Settore e/o Servizio competente, dopo l'acquisizione della fattura fiscale o dei documenti sostitutivi previsti dall'ordinamento, dopo che il Responsabile del procedimento ha apposto il visto di regolarità sul documento.

TITOLO V - INCARICHI PROFESSIONALI IN MATERIA DI LAVORI PUBBLICI

Art. 22 - Servizi tecnici di architettura ed ingegneria attinenti ai lavori pubblici

1. Per servizi tecnici si intendono incarichi professionali tecnici finalizzati alla realizzazione di opere o lavori pubblici, come di seguito specificati:

- a) di progettazione;
- b) di direzione lavori;
- c) di collaudo (tecnico amministrativo, certificato di regolare esecuzione, collaudo in corso d'opera, collaudo statico delle strutture, collaudi impiantistici specialistici).

2. Si intendono compresi nella fattispecie di cui al comma 1 lett. a) e b) i servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria anche integrata e gli altri servizi tecnici concernenti la redazione del progetto preliminare, del progetto definitivo, del progetto esecutivo e della direzione lavori nonché le

attività tecniche in qualunque modo connesse alla progettazione, quali a titolo esemplificativo e non esaustivo, le seguenti tipologie di servizi tecnici:

- a) progettazione e D.L. (compresi adempimenti ex D. Lgs. n. 81/2008 in fase di progetto ed esecuzione) di opere pubbliche;
- b) attività di rilievo topografico, rilievi dei manufatti, frazionamenti, verifiche catastali, elaborazioni cartografiche catastali computerizzate e pratiche catastali in genere;
- c) attività di rilevamento topografico per la modellazione del territorio, planoaltimetrici, sezioni morfologiche, piani quotati, profili longitudinali ecc.. di supporto a studi geologici, geomorfologici, idrografici ecc.;
- d) analisi, studi, perizie e indagini geologiche, geomorfologiche e geotecniche, idrauliche connesse ad opere pubbliche, monitoraggio di situazioni di degrado ambientale ed idrogeologico, studi idraulici e/o ambientali, e relative pratiche presso gli enti competenti, progettazione di interventi di difesa del suolo e di contenimento del dissesto;
- e) analisi, studi, perizie per valutazione previsionale del clima acustico (L. 447/1995, L.R. 89/98 e s.m.i.) per immobili comunali;
- f) analisi di certificazione energetica degli edifici (D. Lgs. 192/2005 e s.m.i.) per immobili comunali;
- g) attività di progettazione connessa all'ottenimento di certificazione di prevenzione incendi e sicurezza in genere per opere pubbliche e locali interessati da attività di interesse pubblico di proprietà pubblica;
- h) analisi, studi, elaborazioni di piani propedeutici per la realizzazione di opere pubbliche tra cui:
 - redazione dei piani particellari di esproprio;
 - esecuzione dello studio di impatto ambientale;
 - redazione studi di fattibilità;
 - redazione di studi organici di insieme;
 - redazione di relazioni paesistiche;
 - attività di progettazione d'interni, anche per immobili di interesse storico ambientale.

3. Tutti gli importi di cui al presente titolo si intendono al netto di Cassa di Previdenza ed I.V.A.

Art. 23 - Presupposti per il conferimento degli incarichi

1. Sulla base degli interventi da realizzare inseriti nei programmi dell'Amministrazione sono individuate le attività necessarie per l'attuazione dei medesimi da affidare a professionisti esterni.

2. Le attività di cui all'art. 22 possono essere affidate, a soggetti esterni all'organico dell'Amministrazione, nel caso ricorra almeno una delle sotto specificate ipotesi accertate da parte del responsabile del procedimento:

- a) mancanza in organico di personale tecnico qualificato per la specifica professionalità richiesta a seguito di disposizioni legislative o regolamentari;
- b) carenza in organico di personale tecnico, che comporta l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili all'interno dell'Amministrazione;
- c) difficoltà a rispettare i tempi della programmazione dei lavori o di svolgere le funzioni di istituto;
- d) lavori di speciale complessità o di rilevanza architettonica e ambientale;
- e) necessità di predisporre progetti integrali, che richiedono l'apporto di una pluralità di competenze.

Art. 24 - Disciplina generale per il conferimento di incarichi

1. L'affidamento di incarichi avverrà sulla base dei presupposti individuati all'art. 23 ed in coerenza e nei limiti delle risorse finanziarie, mediante procedure disciplinate dalla vigente normativa e dal presente regolamento.

2. Gli incarichi di cui al presente titolo possono essere conferiti ai soggetti di cui all'art. 90 comma 1 lettere d) e) f) f-bis) g) ed h) del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i., purché non sussistano a loro carico le cause di esclusione dalla partecipazione alle gare per l'affidamento di servizi previste dalle vigenti disposizioni di legge. Per gli incarichi di collaudo si richiamano altresì le condizioni di incompatibilità di cui all'art. 188 c. 4 e 12 del DPR 554/99 e s.m.i.

Art. 25 - Modalità procedurali

1. Il procedimento amministrativo per l'affidamento degli incarichi oggetto del presente titolo ha inizio con la determinazione a contrattare, adottata dal Responsabile del Settore Tecnico Manutentivo nell'ambito dei compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dagli organi di governo, e deve specificare almeno:

- a) i presupposti che hanno determinato la necessità di ricorso a soggetto esterno, con riferimento a quanto specificato all'art. 23 ed in particolare il fine che con l'incarico si intende perseguire e l'impossibilità di farvi fronte con personale in servizio;
- b) l'oggetto del contratto;
- c) le modalità di scelta del soggetto da incaricare e le ragioni che ne sono alla base;
- d) deve approvare apposito schema di convenzione o disciplinare di incarico o articolato in cui dovranno essere dettagliatamente definiti almeno:
 - l'oggetto dell'incarico;
 - i risultati da conseguire nell'espletamento dello stesso, le modalità ed i tempi di verifica dei medesimi;
 - la durata dell'incarico, che deve essere correlata agli obiettivi prefissati;
 - i compensi da corrispondere, da adeguare al momento della stipula del relativo contratto in virtù delle risultanze di gara ed i termini per i pagamenti;
 - le penalità;
 - le cause e le formalità per l'anticipata risoluzione del contratto.

2. In esecuzione di quanto previsto nella determinazione a contrattare, il Responsabile del Settore attiverà le procedure comparative, nel rispetto dei principi di trasparenza, parità di trattamento, proporzionalità, non discriminazione. I bandi di gara e/o gli inviti dovranno necessariamente contenere indicazioni circa l'oggetto della prestazione, le modalità di esecuzione e di pagamento, l'indicazione dell'obbligo per il soggetto aggiudicatario di assoggettarsi alle condizioni previste nella determinazione a contrattare e nello schema di convenzione o di disciplinare di incarico o articolato predisposti, nonché i criteri e le modalità di valutazione e ponderazione delle offerte o candidature rimesse.

3. In ragione della specificità dell'incarico professionale, di norma si procederà all'affidamento con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, tenendo conto, oltre che del prezzo proposto in relazione al progetto/studio richiesto, delle esperienze acquisite nel settore di interesse e del merito tecnico risultanti dal curriculum professionale del candidato, nonché delle modalità di espletamento dell'incarico (es. tempi). Si potrà tuttavia procedere all'affidamento col criterio del prezzo più basso offerto per prestazioni di non eccessiva difficoltà tecnica.

4. Effettuati i controlli e le verifiche previste dalla normativa, il Responsabile del Settore procede con apposita determinazione all'affidamento dell'incarico e alla successiva sottoscrizione della convenzione di incarico.

Art. 26 - Affidamento di incarichi sotto 20.000,00 euro

1. Per l'attività contrattuale in economia dei servizi oggetto del presente titolo per le prestazioni di importo inferiore a 20.000,00 euro, è ammesso l'affidamento diretto nell'ambito del combinato disposto degli articoli 91 comma 2 e 125 comma 11 del D.Lgs. 163/2006.

2. L'importo dell'affidamento deriva da preventivo di spesa del professionista anche in deroga ai minimi tariffari, ai sensi del D.L. 223/2006, art. 2 c.1, convertito in legge 248 del 4 agosto 2006.

Art. 27 - Affidamento incarichi superiori a 20.000,00 e fino a 100.000,00 euro

1. Per l'affidamento degli incarichi professionali tecnici di importo stimato tra 20.000,00 e 100.000,00 euro si procederà mediante una delle seguenti ipotesi:

- a) qualora siano stati istituiti gli appositi elenchi di cui all'art. 28 dovranno essere invitati almeno 5 concorrenti scelti tra quelli presenti nell'elenco, nel rispetto dei principi di rotazione, non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza nell'ambito delle attività per cui è stata richiesta l'iscrizione;
- b) qualora non siano stati istituiti gli appositi elenchi di cui all'art. 28 dovrà essere pubblicato all'Albo Pretorio e sul sito internet del Comune apposito Avviso;
- c) l'importo a base d'asta della procedura è stabilito in base alle classi e le categorie previste per le diverse tipologie di opere dalla Legge n. 143/49 e secondo la tariffa professionale di cui al D.M. 4/4/01 e relative tabelle. Si ritiene valida l'offerta prodotta in deroga ai minimi tariffari, ai sensi del D.L. 223/2006, art. 2 c.1, convertito in legge 248 del 4 agosto 2006.

Art. 28 - Modalità di costituzione dell'elenco di professionisti per incarichi tecnici

1. L'elenco di professionisti da utilizzare per il conferimento degli incarichi tecnici, finalizzati alla realizzazione di opere o di lavori pubblici, sarà tenuto a cura del Settore Tecnico Manutentivo.

2. Gli elenchi sono formati sulla base delle domande di iscrizione presentate a seguito di appositi avvisi pubblicati all'Albo Pretorio e sul sito internet del Comune, che contengono l'indicazione delle modalità di presentazione dell'istanza di iscrizione e dei requisiti che gli interessati devono possedere per poter essere inseriti negli elenchi.

4. L'istituzione dell'elenco avverrà con Determinazione del Responsabile del Settore Tecnico Manutentivo, previo esame delle domande presentate e verifica del possesso dei requisiti.

5. Gli elenchi sono soggetti ad aggiornamento con cadenza almeno annuale.

6. I soggetti iscritti negli elenchi sono tenuti a comunicare all'Amministrazione comunale, a pena di cancellazione d'ufficio entro 30 giorni dal verificarsi del fatto, ogni atto o fatto che implichi la perdita o il mutamento dei requisiti previsti per l'iscrizione, nonché ogni ulteriore modifica che possa avere rilevanza ai fini del presente Regolamento.

7. Si procederà d'ufficio, con Atto del Responsabile del Settore, debitamente motivato, alla cancellazione degli iscritti, nei seguenti casi:

- a) cessazione di attività;
- b) perdita dei requisiti richiesti per l'iscrizione degli elenchi;
- c) gravi irregolarità nell'esecuzione dei servizi affidati.

8. Qualora l'Elenco sia stato istituito, l'iscrizione nello stesso è di norma condizione necessaria per partecipare alle selezioni per l'affidamento di incarichi di importo stimato superiore a 20.000,00 euro ed inferiore a 100.000,00 euro.

9. L'Elenco potrà essere utilizzato anche per l'affidamento di incarichi di importo stimato inferiore a 20.000 euro.

Art. 29 - Modalità procedurali di affidamento

1. In considerazione della tipologia di prestazione necessaria, ai professionisti individuati dovranno essere richiesti la presentazione di un'offerta in relazione al progetto da affidare e l'invio del curriculum vitae dettagliato ed aggiornato. L'invito a presentare offerta dovrà precisare, in relazione all'incarico da affidare, i criteri e i parametri di valutazione dell'offerta che, di regola, dovrà essere determinata in base ai seguenti valori:

- a) prezzo in relazione alle caratteristiche del progetto/studio;
- b) esperienza e merito tecnico desunti dal curriculum vitae;
- c) tempi e modalità metodologiche utilizzate per l'espletamento dell'incarico.

Il Responsabile del Settore potrà stabilire, con riferimento allo specifico incarico valori aggiuntivi e/o diversi per la determinazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

2. Per prestazioni di non eccessiva difficoltà tecnica, si potrà procedere all'affidamento col criterio del prezzo più basso offerto. L'incarico verrà conferito con apposita convenzione /disciplinare avente i contenuti di cui all'art. 25.

Art. 30 - Affidamento incarichi sopra 100.000,00 euro

1. Gli incarichi di importo stimato pari o superiore a 100.000,00 euro vengono affidati con le procedure contenute nella parte II titolo I e II del D.Lgs. 163/2006.

TITOLO VI - DISPOSIZIONI SU GARANZIE E INADEMPIMENTI

Art. 31 - Garanzie per lavori, servizi e forniture in economia

1. Salvo esplicita previsione da parte del responsabile del procedimento, i soggetti affidatari sono esonerati dalla costituzione della cauzione provvisoria nelle procedure di affidamento di importo inferiore a 50.000,00 euro.

2. Salvo esplicita previsione da parte del responsabile del procedimento, i soggetti affidatari sono esonerati dalla costituzione delle assicurazioni di cui all'articolo 113 e 129 del Codice, per tutti gli affidamenti di importo inferiore a 50.000,00 euro.

3. Per affidamenti di lavori e servizi a cottimo, è sempre obbligatoria la presentazione di una polizza di responsabilità civile verso terzi, in corso di validità, con massimale non inferiore a 500.000,00 euro. E' a discrezione del Responsabile del Procedimento la richiesta di tale polizza anche per forniture con posa in opera.

Art. 32 - Inadempimenti

1. Anche nel caso in cui l'atto di cottimo non preveda espressamente le penalità, in conseguenza di inadempienza o ritardo il Responsabile del Settore e/o Servizio competente, su proposta del Responsabile del Procedimento, può irrogare una penalità per un ammontare non superiore all'1% dell'importo contrattuale per ogni evento negativo, per un importo complessivo massimo non superiore al 10% del valore contrattuale. La penale verrà irrogata mediante comunicazione scritta all'affidatario e il relativo importo verrà dedotto dai compensi spettanti; nel caso che questi non siano sufficienti, il Comune si rivarrà sulla cauzione, quando prevista.

2. Nel caso di gravi inadempimenti per fatti imputabili al contraente cui è stato affidato l'intervento in economia, l'Amministrazione, dopo formale diffida o messa in mora mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, può disporre la risoluzione del contratto in danno.

TITOLO VII - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 33 - Norma di rinvio

1. Per quanto non disciplinato dal presente atto si rinvia a quanto previsto dalla normativa nazionale e regionale in materia di appalti di lavori, servizi e forniture.

Art. 34 - Pubblicità del regolamento

1. Una copia del presente regolamento, a cura degli uffici comunali che comunque eseguono lavori o provviste in economia, dovrà essere messa a disposizione degli eventuali richiedenti per la consultazione.

2. Del regolamento dovrà essere fatto sempre esatto richiamo nell'atto di affidamento.

Art. 35 - Disposizioni finali

1. A far data dalla entrata in vigore del presente Regolamento sono abrogati tutti i regolamenti e/o parte degli stessi ove in contrasto con il presente, ed in particolare sono abrogati:

- a) il regolamento per l'esecuzione di lavori in economia approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 61 del 22.09.2000;
- b) il regolamento delle forniture e dei servizi in economia, approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 18 del 28.03.2003.

Art. 36 - Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entrerà in vigore il 1 dicembre 2009.